

Deliberazione n. 1299

Adottata dal Commissario Straordinario in data 29.09.2020

OGGETTO: Presa d'atto della convenzione tra Regioni e Province autonome e il Ministero della Difesa, ai sensi dell'articolo 205, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. che disciplina le modalità delle donazioni di sangue da parte dei volontari militari a favore di strutture trasfusionali del S.S.N. **Periodo di tre anni dalla data di sottoscrizione.**

PDEL/2020/1428

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 29.09.2020 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas
Coadiuvato da
Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell' Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne

PREMESSO che in data 12.09.2020, con deliberazione n. 1148, questa Azienda Ospedaliera ha approvato lo schema della convenzione tra Regioni e Province autonome e il Ministero della Difesa, ai sensi dell'articolo 205, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. che disciplina le modalità delle donazioni di sangue da parte dei volontari militari a favore di strutture trasfusionali del S.S.N. **Periodo di tre anni dalla data di sottoscrizione;**

VISTA la convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (**All. 1**) firmata da entrambi i Rappresentanti Legali, il cui certificato di firma è agli atti del servizio proponente;

RITENUTO pertanto di prendere atto della convenzione tra Regioni e Province autonome e il Ministero della Difesa, ai sensi dell'articolo 205, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. che disciplina le modalità delle donazioni di sangue da parte dei volontari militari a favore di strutture trasfusionali del S.S.N. **Periodo di tre anni dalla data di sottoscrizione;**

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario.

Per i motivi esposti in premessa:

D E L I B E R A

- 1.** Di **prendere atto della** convenzione tra Regioni e Province autonome e il Ministero della Difesa, ai sensi dell'articolo 205, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. che disciplina le modalità delle donazioni di sangue da parte dei volontari militari a favore di strutture trasfusionali del S.S.N. **Periodo di tre anni dalla data di sottoscrizione.**
- 2.** Di **trasmettere** la presente deliberazione al Direttore della S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione, al Direttore della SRC, e al Direttore del Dipartimento di Immunoematologia e Centro Trasfusionale.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna

Il sostituto del Direttore della SC Comun. e Rel. Est. Dirigente Amministrativo Dr. Alberto Ramo

Dott.ssa Manuela Battaglia

Convenzione tra Regioni e Province autonome e il Ministero della Difesa, ai sensi dell'articolo 205, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

TRA

Il **Ministero della Difesa**, Ispettorato generale della Sanità militare, nella persona del **Ten. Gen. Nicola Sebastiani**, nato a Bari il 12/07/1955 in qualità di Ispettore Generale della Sanità Militare

E

La **Regione Autonoma della Sardegna** nella persona del **Dott. Paolo Cannas**, Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari a cui è stato dato mandato con D.G.R. n. 11/12 del 11.03.2020 in quanto sede della SRC; l'anno 2020, addì 23 del mese di settembre,

PREMESSO

1. che la legge 21 ottobre 2005, n. 219:

- all'art. 1 stabilisce quale obiettivo nazionale il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;
- all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 7, individua, tra i livelli essenziali di assistenza, la collaborazione con le strutture trasfusionali militari per le scorte del sangue e dei suoi prodotti, per le urgenze sanitarie nonché per gli interventi in caso di calamità;
- all'art. 11, comma 2, lettera d), prevede che a livello regionale vengano curati i rapporti con la sanità militare per lo scambio di emocomponenti e delle frazioni plasmatiche, nell'ambito di apposite convenzioni disciplinate, dopo l'abrogazione dell'art. 24 della medesima legge, dall'art. 205, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2010;
- all'art. 23, prevede che le disposizioni della legge si applichino anche al servizio trasfusionale militare;

2. che il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'art. 205:

- al comma 1, prevede che le Forze armate organizzano autonomamente il servizio trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze della legge 21 ottobre 2005, n. 219;
- al comma 5, prevede che il Ministero della Difesa è l'autorità responsabile, relativamente al servizio trasfusionale, del rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, in materia di raccolta e controllo del sangue umano e dei suoi componenti;

3 che il decreto del Ministro della Difesa 11 luglio 2013:

all'art. 1, ha articolato il Servizio trasfusionale militare:

- a) nell'Ufficio di direzione e coordinamento del Servizio trasfusionale militare, presso l'Ispettorato generale della sanità militare dell'area tecnico operativa del Ministero della difesa;
- b) nel Dipartimento di immunoematologia e medicina trasfusionale militare presso il Policlinico militare di Roma;

- c) nella Sezione trasfusionale militare del Dipartimento militare di medicina legale di La Spezia;
 - d) nella Sezione trasfusionale militare del Centro ospedaliero militare di Taranto;
- all'art. 2, ha stabilito che le finalità del Servizio trasfusionale militare sono:
- a) raggiungere e mantenere la completa autonomia delle Forze armate in campo trasfusionale;
 - b) apportare un significativo contributo anche nel settore trasfusionale del Servizio sanitario nazionale;
 - c) promuovere, nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai militari, la cultura della donazione volontaria del sangue e dei suoi componenti, nonché di cellule staminali emopoietiche midollari e di sangue periferico, tra i militari e il personale civile della Difesa;
 - d) cooperare, in attuazione di quanto disposto dall'art. 205, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2010, con le strutture del Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della protezione civile al fine di assicurare, in relazione alle previsioni delle necessità trasfusionali per le situazioni di emergenza/urgenza, il mantenimento di adeguate scorte di sangue e di emoderivati;

all'art. 3, ha stabilito che l'Ispettorato generale della sanità militare esercita le funzioni di collegamento con il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ed esercita, nell'ambito del Servizio trasfusionale militare, le funzioni di pianificazione, organizzazione e supporto tecnico amministrativo, compensazione e coordinamento che la legge n. 219 del 2005 attribuisce, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, alle strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali; in particolare, esso cura diverse attività tra cui: la rotazione delle scorte trasfusionali entro la loro data di scadenza. favorendone l'utilizzazione presso le strutture del Servizio sanitario nazionale; la stipula delle convenzioni con le regioni per disciplinare le modalità delle donazioni di sangue da parte dei volontari militari a favore di strutture trasfusionali del Servizio sanitario nazionale. nonché con i Centri di produzione di emoderivati per la trasformazione del plasma raccolto dalle strutture trasfusionali militari; lo scambio di emocomponenti o di frazioni plasmatiche per assicurare alle Forze armate la fornitura di emocomponenti, laddove il Servizio trasfusionale militare non abbia sufficiente disponibilità;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO
SEGUE:

ARTICOLO 1
(Oggetto)

1. Le attività trasfusionali oggetto della presente convenzione sono:
 - a) promozione della formazione e donazione volontaria del sangue e dei suoi componenti, nonché di cellule staminali emopoietiche midollari e di sangue periferico;
 - b) raccolta sangue ed emocomponenti, a favore delle Strutture del Servizio sanitario regionale anche in relazione alle previsioni delle necessità trasfusionali per le situazioni di emergenza/urgenza, per il mantenimento di adeguate scorte di sangue e di emoderivati;

- c) Scambio emocomponenti;
- d) Attività dei valutatori del sistema trasfusionale italiano.

ARTICOLO 2 **(Obblighi delle parti)**

1. Gli obblighi delle parti sono declinati, in relazione alle attività oggetto della convenzione, secondo le indicazioni di cui alle lettere da A) a D) del presente articolo, del testo della convenzione medesima senza necessità di allegare specifico disciplinare.

A. Promozione della donazione e formazione

a) L'Ispettorato generale della sanità militare (IGESAN) collabora con le strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali (SRC) e associazioni/federazioni dei donatori volontari di sangue, nell'ambito della programmazione regionale, per definire gli strumenti idonei a:

- diffondere tra i militari la cultura della solidarietà e della sicurezza della donazione di sangue;
- promuovere la donazione volontaria, periodica, anonima, gratuita e responsabile di sangue, dei suoi componenti e di sangue cordonale.

b) Vengono predisposte tutte le iniziative atte a favorire l'aggiornamento tecnico e professionale degli operatori del settore, anche mediante scambi di esperienze e l'istituzione di specifici corsi, ivi compresi i corsi di formazione e aggiornamento, ai fini dell'inserimento nell'elenco nazionale dei valutatori del sistema trasfusionale italiano.

c) L'attività di promozione all'interno delle caserme delle Forze armate (FF.AA.) può essere effettuata secondo l'iter procedurale descritto per la raccolta di cui al punto B) del presente articolo.

B. Raccolta sangue ed emocomponenti.

a) La raccolta del sangue e degli emocomponenti presso enti/comandi militari, dai donatori volontari appartenenti al Ministero della difesa, può essere effettuata anche da Strutture trasfusionali (Servizi trasfusionali — ST e Unità di Raccolta — UdR) del Servizio sanitario della Regione Sardegna, esclusivamente con l'ausilio di autoemoteche autorizzate e accreditate.

b) L'attività concordata viene effettuata secondo le modalità di seguito indicate.

La richiesta di autorizzazione alla raccolta di sangue ed emocomponenti presso le caserme delle FF.AA., previa pianificazione con i comandi/enti interessati:

- deve essere inoltrata dalle Strutture trasfusionali di riferimento (ST) delle Unità di raccolta associative direttamente ed esclusivamente alla Struttura regionale di coordinamento (SRC), che provvede ad inoltrarla all'Ufficio di direzione e coordinamenti del Servizio trasfusionale militare (UDCSTM) dell'IGESAN per la specifica autorizzazione;
- non sono prese in esame richieste inviate direttamente all'UDCSTM;
- deve essere inviata, mediante la scheda di cui all'allegato A alla presente convenzione, un mese prima della data stabilita per la prima raccolta. La

programmazione delle raccolte non può essere superiore a tre mesi.

L'autorizzazione:

- è rilasciata dall'UDCSTM ed inoltrata direttamente ai comandi degli enti/comandi militari interessati e alla SRC Regione Sardegna, che provvede a darne comunicazione alle Strutture trasfusionali (ST e UdR) interessate;
- deve essere sempre inviata, in copia, anche al Servizio trasfusionale di riferimento delle unità di raccolta associative;
- ha validità trimestrale;

acquisita l'autorizzazione, il responsabile della Struttura trasfusionale (ST e UdR) contatta direttamente gli enti/comandi militari interessati per la definizione dell'attività di raccolta, mediante autoemoteca.

Le Strutture trasfusionali (ST e UdR) inviano all'UDCSTM, entro la fine del mese successivo alla scadenza del trimestre di validità dell'autorizzazione (all'indirizzo email: stamadifesa@smd.difesa.it) la scheda di cui all'allegato B alla presente convenzione, relative alle attività di raccolta effettuate.

c) L'inosservanza delle procedure descritte comporta la non concessione di nuova autorizzazione alle strutture trasfusionali interessate.

C. Scambio di emocomponenti

In casi di emergenza delle Forze armate, in via eccezionale e straordinaria, l'IGESAN, per il tramite delle strutture trasfusionali militari, può rivolgersi direttamente alle SRC delle Regioni, che mettono a disposizione le unità richieste, qualora disponibili, individuando il Servizio trasfusionale di riferimento.

D. Valutatori del sistema trasfusionale italiano.

I valutatori regionali/CNS e del Servizio trasfusionale militare, iscritti nell'elenco nazionale, possono essere messi reciprocamente a disposizione per le rispettive esigenze.

ARTICOLO 3 (Quota riservata)

1. La Regione, per il tramite della SRC, qualora venga effettuata la raccolta presso enti/comandi delle Forze armate, riserva una quantità pari al 15% di unità di emazie concentrate, prelevate da donatori militari e validate, da mettere a disposizione per le necessità del Servizio trasfusionale militare per il trimestre successivo alla raccolta stessa. La quantità di emocomponenti da mettere a disposizione è determinata sulla base delle schede trasmesse trimestralmente, di cui all'art. 2.
2. Le unità di cui al comma 1 vengono messe a disposizione dal S.T. che ha coordinato la raccolta.

**ARTICOLO 4
(Valorizzazioni)**

1. Nessun compenso economico è dovuto da alcuna delle parti per le iniziative e le attività previste dalla convenzione, ivi compreso lo scambio di emocomponenti.

**ARTICOLO 5
(Monitoraggio e controllo)**

1. Il monitoraggio e il controllo dell'applicazione della presente convenzione sono esercitati dall'IGESAN e dalla SRC, secondo modalità stabilite in forma congiunta.

**ARTICOLO 6
(Durata)**

1. La presente convenzione ha validità di tre anni dalla sottoscrizione. Sei mesi prima della scadenza prevista, le parti ne possono definire il rinnovo, sulla base della programmazione regionale.
2. Il recesso è esercitato secondo la normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241 del 7.8.1990 e sm.i.

Il Ministero della Difesa

La Regione Autonoma della Sardegna

Ispettorato Generale della Sanità Militare

Il Commissario Straordinario AOB

Ten.Gen. Nicola Sebastiani


Dott. Paolo Cannas

Firmato Digitalmente da/Signed by:

NICOLA SEBASTIANI

In Data/On Date:

mercoledì 23 settembre 2020 08:53:55



CANNAS PAOLO
REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA
23.09.2020
07:57:28 UTC

**STRUTTURA REGIONALE DI COORDINAMENTO
ATTIVITA' TRASFUSIONALI
(CENTRO REGIONALE SANGUE)
REGIONE SARDEGNA**

Per successivo inoltro a:

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
ISPettorato Generale della Sanità Militare**
Ufficio di Direzione e Coordinamento del
Servizio TrASFusionale Militare
e-mail: stamadifesa@smd.difesa.it

Prot. n.
SCHEDA DI RICHIESTA

SIMT o ST/UdR (ASSC.DON) RICHIEDENTE _____

DATA	CASERMA	LOCALITA' E PROVINCIA	AUTOEMOTECA ACCREDITATA	N. DONATORI PREVISTI

Data

Firma e timbro

Allegato B

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE
Ufficio di Direzione e Coordinamento del Servizio
Trasfusionale Militare
e-mail: stamadifesa@smd.difesa-it

Prot. n.

SCHEDA ATTIVITA' DI RACCOLTA

SIMT o ST/UdR (ASSC.DON) _____

Ente/Comando Militare	Indirizzo	Data atto autorizzativo Ispettorato Generale della Sanità Militare	Data di raccolta di sangue	Numero di donazioni	Referente ed indirizzo e-mail

Data

Firma e timbro